



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
in funzione di Giudice d'Appello

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data **06.02.2015** nella causa iscritta al n. **10426/2014 R.G.**;

promossa da:

PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ;

-PARTE APPELLANTE-

contro:

Aldo;

-PARTE APPELLATA contumace-

contro:

S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ;

-PARTE APPELLATA-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-I-

-letta l'istanza proposta dalla parte appellata S.p.A., intesa ad ottenere la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. e ritenuto che la stessa non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- ai sensi dell'art. 359 c.p.c., "*Nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo*";
- l'art. 359 c.p.c., che contiene una norma di chiusura, non rinvia dunque integralmente e/o automaticamente alla disciplina del processo di primo grado, richiedendosi infatti che quella disciplina sia "compatibile" con la struttura e le funzioni tipiche del giudizio di appello;
- in particolare, deve ritenersi incompatibile la disciplina prevista dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., ai sensi del quale:

"Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;



2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.

- la disciplina prevista dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. contrasta, infatti, sia con la struttura del giudizio di appello prevista dagli artt. 350 e 352 c.p.c., sia con quanto previsto dall'art. 345 c.p.c.;

-rilevato che, del resto, la tesi in esame è già stata seguita proprio dal Tribunale Torino con la seguente pronuncia : *“Nel procedimento in grado di appello davanti al Tribunale deve ritenersi inammissibile l’istanza di concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 Legge n. 263/2005), non essendo tale norma ‘compatibile’, ex art. 359 c.p.c., con la struttura e le funzioni tipiche del giudizio di appello e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 345, 350 e 352 c.p.c.”* (Tribunale Torino, Ord. 10 marzo 2009 n. 23433/08 Rg/c in *“Il Foro Padano”* Luglio/Settembre n. 3/2010, Parte Prima, pag. 617, in *“Il Caso.it”* on line, sez. I, documento 1848/2009 sul sito www.ilcaso.it ed in *“Giuraemilia - UTET Giuridica”* sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento n. 29/2009 del 23.09.2009-);

-II-

-lette le deduzioni istruttorie proposte in via subordinata dalla parte appellata S.p.A. in comparsa di costituzione e risposta;

-esaminati gli atti e documenti di causa;

-ritenute in gran parte irrilevanti e, comunque, inammissibili le prove per testi dedotte dalla parte appellata S.p.A. in comparsa di costituzione e risposta, vertendo:

- il capo 1) su circostanza da provarsi documentalmente ed anche valutativa;
- il capo 2) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo 3) su circostanza negativa ed in parte valutativa;
- il capo 4) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 5) su circostanza negativa ed in parte valutativa;
- il capo 6) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 7) su circostanza negativa ed in parte valutativa;
- il capo 8) su circostanza valutativa e non specificamente contestata dalle controparti;

-ritenuto che, essendo la causa matura per la decisione, si devono invitare le parti a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 187, 1° comma, c.p.c.;



P.Q.M.

R I G E T T A

l'istanza proposta dalla parte appellata S.p.A., intesa ad ottenere la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.

N O N A M M E T T E

le prove orali richieste dalla parte appellata S.p.A.

I N V I T A

le parti a precisare davanti a sé le conclusioni e

F I S S A

a tale fine udienza avanti a sé in data **venerdì 29 maggio 2015 ore 10,00.**

F I S S A

in tal modo il calendario del processo, ai sensi dell'art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c.

A U T O R I Z Z A

il ritiro dei fascicoli di parte.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, li 10.02.2015

IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA

IL CASO.it

